

SULZANO, dicembre 1997



**REGOLAMENTO**  
**PER LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED IL**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

APPROVATO

**IL SEGRETARIO**

*Edito in proprio dal Comune di Sulzano*

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### E DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ARTICOLO 1

Il Comune – quale Ente autonomo nei limiti delle leggi della Repubblica – rappresenta tutti gli interessi della comunità locale.

La sua opera, nella varietà delle diverse componenti, è rivolta a valorizzare la personalità di ogni cittadino, salvaguardando cultura e tradizioni dell'intera comunità.

#### ARTICOLO 2

Gli organi del Comune sono:

- 1) Il Consiglio comunale;
- 2) La Giunta municipale;
- 3) Il Sindaco.

#### ARTICOLO 3

La legge dello Stato disciplina:

- 1) L'elezione del Consiglio comunale;
- 2) La durata in carica dello stesso;
- 3) Il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
- 4) La posizione giuridica degli amministratori;
- 5) I casi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- 6) Le modalità per la nomina del Sindaco e della Giunta municipale;
- 7) La procedura dei ricorsi;
- 8) Le indennità spettanti ai consiglieri.

#### ARTICOLO 4

I consiglieri entrano in carica alla data della loro proclamazione e, in caso di surrogazione appena adottata la relativa delibera consiliare, che diviene immediatamente esecutiva.

I consiglieri rimangono in carica sino alla nomina dei successori; dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, adottano i soli atti urgenti ed improrogabili.

#### ARTICOLO 5

Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente e delle aziende municipalizzate.

La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui si aggiungono le nuove competenze indicate nel D.L.n 77/95.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 32 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi (Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

#### ARTICOLO 6

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

#### ARTICOLO 7

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dall'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonché sui giornali di maggiore diffusione locale e servendosi degli altri mezzi di informazione.

#### ARTICOLO 8

Le sedute consiliari sono pubbliche.

Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

#### ARTICOLO 9

La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per gli addetti alla stampa e ai mezzi di informazione, nonché per persone all'uopo invitate.

Il Ministero per l'interno o il Prefetto possono sempre assistere alle sedute del Consiglio o direttamente o a mezzo di loro rappresentanti.

#### ARTICOLO 10

Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale (vigili urbani) idoneo servizio di ordine e di vigilanza.

#### ARTICOLO 11

La convocazione del consiglio è disposta dal sindaco o da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, i quali devono presentare apposita richiesta scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti.

Nella richiesta vanno indicati gli argomenti da trattare e gli obbiettivi motivi che giustificano la riunione consiliare.

L'iniziativa per la riunione consiliare spetta al Sindaco.

#### ARTICOLO 12

Il Sindaco, quando la richiesta è fatta dai consiglieri, fissa la convocazione del Consiglio, da tenersi entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

Quando l'iniziativa di convocazione parte dal Sindaco, la Giunta deve fissare la riunione consiliare da tenersi non oltre il decimo giorno dalla richiesta stessa.

#### ARTICOLO 13

Nessuna richiesta può essere presa in esame qualora riguardi un argomento già trattato e prima che siano trascorsi 180 giorni dalla trattazione stessa.

#### ARTICOLO 14

La Segreteria generale, in relazione alle disposizioni impartite dal Sindaco, deve far prevenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione.

Detto avviso deve essere consegnato al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nella seduta d'urgenza, l'avviso va notificato 24 ore prima.

Nel caso previsto dal comma precedente, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Anche in quest'ultimo caso l'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e va notificato

## ARTICOLO 15

Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

## ARTICOLO 16

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra dal consigliere stesso indicata.

## ARTICOLO 17

Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

## ARTICOLO 18

Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

## ARTICOLO 19

Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.

## ARTICOLO 20

L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale, all'albo pretorio, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

## ARTICOLO 21

Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti come segue:

- a) Richieste dell'Autorità governativa;
- b) Comunicazione del Presidente;
- c) Richieste della Regione;
- d) Richieste della Provincia;
- e) Pratiche rinviata dall'organo di controllo per chiarimenti;
- f) Ratifiche di deliberati della Giunta;
- g) Pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
- h) Oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco e quelli richiesti con istanza dai consiglieri. Qualora la richiesta dei consiglieri venga ritenuta urgente, questa viene inserita dopo le ratifiche.

## ARTICOLO 22

Prima di iniziare i lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati nella seduta precedente e redatti dal Segretario ai sensi dell'art. 81.

Su detti provvedimenti il Consiglio non può aprire la discussione; ogni consigliere però ha diritto di fare in merito eventuali precisazioni per puntualizzare meglio il proprio pensiero.

## ARTICOLO 23

Il Consiglio può disporre l'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei presenti.

La proposta d'inversione può essere fatta anche da un solo consigliere.

#### ARTICOLO 24

Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione, occorre depositare, nella sala delle riunioni, tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare.

Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

#### ARTICOLO 25

A disposizione dei consiglieri viene depositata, nella sala delle riunioni, una copia del resoconto della seduta precedente. Di quest'ultima i consiglieri possono richiedere copia della parte che interessa.

#### ARTICOLO 26

Ogni consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il consigliere deve rivolgersi al Sindaco che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

#### ARTICOLO 27

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'esperimento del mandato.

Per le informazioni riservate il consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato.

L'obbligo di cui al presente articolo si estende anche alle aziende municipalizzate e agli altri enti dipendenti dal Comune.

#### ARTICOLO 28

Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio comunale è necessario che le 24 ore richieste prima dell'inizio della seduta non cadano in giornata festiva.

#### ARTICOLO 29

Dopo la formazione dell'ordine del giorno, può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.

Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.

Se la notifica è stata fatta in via d'urgenza, ogni consigliere può chiedere che la discussione sia rinviata al giorno successivo e, a tal fine, occorre apposita delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### ARTICOLO 30

All'ora stabilita per la riunione, il Presidente o chi per esso, unitamente al Segretario, si reca nella sala consiliare. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei consiglieri presenti è tale da renderla valida.

A tal fine, il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune – numero necessario per la validità della seduta – dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.

Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

#### ARTICOLO 31

Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Per la validità della seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri assegnati.

## ARTICOLO 32

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quello che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai consiglieri, con le modalità e termini stabiliti dal presente capo.

Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso per quest'ultima è inviato ai soli consiglieri assenti.

## ARTICOLO 33

Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari, la bandiera del Comune – con inizio dalle prime ore del mattino – viene esposta al balcone principale del Palazzo civico.

## CAPO II DELLA DISCIPLINA

### ARTICOLO 34

Il Sindaco, quale Presidente dell'Assemblea, dirige la discussione, concede la parola ai consiglieri che la richiedono e dispone le votazioni.

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in relazione alla normativa vigente in soggetta materia.

### ARTICOLO 35

Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i consiglieri che interrompono o che comunque turbano lo svolgimento dell'adunanza.

Se un consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.

Il consigliere colpito dal detto provvedimento può presentare al Consiglio le sue spiegazioni e qualora il Consesso la accolga, con votazione a maggioranza dei presenti, il Presidente deve dare la Parola al consigliere.

### ARTICOLO 36

Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio e a capo scoperto.

Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi ufficio e gli impiegati e salariati del Comune incaricati di speciali mansioni, e le altre persone eventualmente invitate, gli addetti stampa (rappresentanti della Regione, Provincia, sindaci di altri comuni).

In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

### ARTICOLO 37

Accertata la presenza del numero legale per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

Prima dell'inizio dei lavori, viene data lettura dei provvedimenti adottati dal Consiglio nell'adunanza precedente.

Ogni consigliere può fare soltanto delle precisazioni o far apportare eventuali rettifiche volte a chiarire meglio il proprio pensiero.

### ARTICOLO 38

Dopo l'adempimento delle formalità di cui all'articolo precedente, il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di 30 minuti e successivamente pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 39

Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

#### ARTICOLO 40

I consiglieri pronunciano i loro discorsi rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.  
I discorsi devono riguardare unicamente le proposte in discussione.  
In caso contrario, il Presidente può invitare il consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.  
Sono vietate le discussioni fra consiglieri.

#### ARTICOLO 41

Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.  
Gli interventi dei consiglieri non possono durare più di 10 minuti. Sullo stesso argomento possono intervenire 3 consiglieri. I consiglieri possono far confluire ad altro consigliere il tempo loro concesso per l'intervento e sempre per lo stesso argomento.  
Quando il consigliere superi il tempo assegnatogli il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.  
Il Consiglio può, con votazione presa a maggioranza dei presenti, stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente, come pure aumentare il numero dei consiglieri che intendono intervenire.  
Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

#### ARTICOLO 42

Nessun consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento.  
Il proponente ed il relatore aprono la discussione; il Presidente ha sempre la facoltà di parlare per ultimo. E' permesso soltanto un ulteriore intervento per fatto personale o per mozione di ordine.

#### ARTICOLO 43

Nessun discorso può essere rimandato, per la sua continuazione, da una seduta all'altra.

#### ARTICOLO 44

Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.  
In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.

#### ARTICOLO 45

E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.  
Sulla mozione di ordine decide il Presidente.  
Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.  
A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### ARTICOLO 46

Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.  
Gli emendamenti – tranne quelli ammessi a voce – non possono essere discussi se prima non vengono esaminati, con l'atto che si intende emendare, dall'apposita Commissione alla quale la pratica deve essere trasmessa nelle 24 ore dalla richiesta.  
Nei casi d'urgenza, l'emendamento può essere trattato – anche senza il parere della Commissione consiliare – purché il Consiglio si sia pronunciato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### ARTICOLO 47

La procedura di cui all'articolo precedente viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.  
Ogni gruppo consiliare, per lo stesso oggetto o articolo, non può presentare un numero di emendamenti superiore a due.  
Tale limite è posto anche per gli emendamenti agli emendamenti.

#### ARTICOLO 48

Ogni consigliere ha diritto di presentare ordini del giorno; questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che ne dispone la discussione da parte del Consiglio.  
Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.

#### ARTICOLO 49

La discussione di carattere generale – quando ne ricorre il caso – precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli; si procede alla discussione di questi ultimi se nessun consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

#### ARTICOLO 50

Ogni consigliere può proporre che la discussione sia dichiarata chiusa. Ciò può avvenire se sia stato esaurito il numero dei consiglieri iscritti a parlare.  
Il Presidente dichiara chiusa la discussione qualora la relativa proposta abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

### CAPO III DELLE VOTAZIONI

#### ARTICOLO 51

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, per alzata e seduta e per schede segrete. Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione è stabilito dal Presidente. Il Consiglio, con richiesta fatta a maggioranza dei presenti, può stabilire una votazione con modalità diversa da quella proposta dal Presidente.

#### ARTICOLO 52

Nelle votazioni per appello nominale si risponde “sì” o “no” a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.

L'appello viene fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri.

#### ARTICOLO 53

Durante le votazioni a nessun consigliere può essere data la facoltà di parlare.

Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.

Il consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.

Qualora la votazione sia per schede segrete, il consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

#### ARTICOLO 54

Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto – da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge – il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

La scheda nell'urna deve essere depositata personalmente da ogni consigliere.

#### ARTICOLO 55

Si effettuano votazioni con schede segrete per quelle riguardanti persone o nomina di commissioni.

La votazione non si effettua per quelle persone che di diritto fanno parte delle commissioni o di nomine che, per legge, spettano al Presidente.

#### ARTICOLO 56

Quando le commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

#### ARTICOLO 57

Il consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

#### ARTICOLO 58

Qualora nelle votazioni riguardanti persone nessuna abbia riportato la maggioranza dei votanti, si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione.

Il ballottaggio è possibile solo nei casi previsti dalla legge.

Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

## CAPO IV DELLE INTERROGAZIONI, E DELLE MOZIONI

### ARTICOLO 59

Ogni consigliere può presentare interrogazioni, mozioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione comunale.

### ARTICOLO 60

L'interrogazione consiste nella richiesta scritta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza e la varietà di un fatto determinato, per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti.

Le interrogazioni, nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare.

Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.

La discussione può anche essere disposta in seguito a votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

### ARTICOLO 61

In principio di seduta il Presidente, o l'assessore del ramo, da lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.

La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 10 minuti.

Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione.

### ARTICOLO 62

Nel presentare l'interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente, nell'assenza dell'interrogante dalla seduta, dichiara di avere risposto per iscritto e da lettura di tale risposta, alla quale non può far seguito nessuna discussione sull'argomento.

### ARTICOLO 63

Nella stessa seduta ogni consigliere non può svolgere un numero di interrogazioni superiore a tre.

### ARTICOLO 64

Dopo le spiegazioni date dal Presidente, l'interrogante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.

L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può presentare una mozione.

Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.

Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

#### ARTICOLO 65

Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.

La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

Nessun consigliere può svolgere più di due mozioni nella stessa seduta.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

#### ARTICOLO 66

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi, possono essere abbinare.

#### ARTICOLO 67

Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ed interpellanze sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora, può essere convocata una seduta consiliare per la loro specifica trattazione.

#### ARTICOLO 68

Qualora una interrogazione, o una mozione sia stata iscritta all'ordine del giorno di due sessioni, e non si sia stabilita un'ulteriore data per il suo svolgimento, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 69

All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni al Presidente ed alla Giunta.

Il consigliere, che segnala o raccomanda, non può parlare più di 5 minuti né ha diritto a replica.

Il Presidente risponde accettando o non accettando la raccomandazione.

Il numero dei consiglieri che in ogni seduta può effettuare raccomandazioni non può essere superiore a 4.

## CAPO V DELLA VERBALIZZAZIONE

### ARTICOLO 70

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.

Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni di Segretario, qualora nella pianta organica non sia previsto il posto di Vice Segretario, sono assunte dal funzionario del Comune al quale, a norma del regolamento organico, sono conferite le funzioni vicarie. In assenza di tale funzionario, le funzioni di Segretario sono svolte dal consigliere più giovane.

### ARTICOLO 71

Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente od impedito, le funzioni vengono svolte dal consigliere più giovane, ove non sia previsto il posto di Vice Segretario.

### ARTICOLO 72

Il consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

### ARTICOLO 73

I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: "seduta segreta".

### ARTICOLO 74

Il Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.

Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per i conseguenti provvedimenti.

### ARTICOLO 75

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.

A tal fine, su apposito registro, deve indicare:

- 1) La data e l'ora della seduta;
- 2) Il nome e cognome dei consiglieri presenti e di quelli assenti;
- 3) L'argomento che viene trattato;
- 4) Il risultato della discussione, con l'indicazione dei consiglieri che hanno votato a favore o contro la proposta o che siano astenuti.

### ARTICOLO 76

Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, redige in maniera completa ed organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio – secondo le norme fissate dalla legge – che vengono dallo stesso firmati unitamente al

Sindaco e al membro anziano. Provvede poi all'invio degli estratti delle relative delibere all'organo di controllo nei modi e termini di legge.

#### ARTICOLO 77

Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

#### ARTICOLO 78

Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio, unitamente ai resoconti stenografici.

Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico e da un altro diviso per materia, riguardante i provvedimenti adottati.

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 79

Ogni consigliere può firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni e mozioni presentati da altri; agli effetti però della discussione è considerato come proponente il primo firmatario. Qualora al momento delle discussioni il primo firmatario non sia presente in aula, viene sostituito da altro firmatario.

### ARTICOLO 80

Il Presidente può fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non potrà avere luogo alcuna discussione né si potrà procedere a deliberazione. Sulle comunicazioni del Presidente possono essere presentate mozioni, che verranno iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

### ARTICOLO 81

A ciascun consigliere può essere concessa la parola per la celebrazione di eventi e per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo e di interesse generale. Tali celebrazioni e commemorazioni devono essere contenute nel limite massimo di 20 minuti.

### ARTICOLO 82

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è vincolante.

## CAPO VI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE

### **I - Sistema elettorale e modalità di valutazione**

L'elezione del Consiglio nei Comuni sino a 15.000 abitanti si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco.

Ciascuna candidatura a Sindaco è collegata ad una lista per l'elezione del Consiglio, comprendente un numero di candidati non inferiore ai  $\frac{3}{4}$  non superiore al totale dei Consiglieri da eleggere. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi deve essere rappresentato in misura superiore ai  $\frac{3}{4}$  dei Consiglieri assegnati (art. 2, legge 415/1993). Nella scheda a fianco del contrassegno, è indicato il candidato alla carica di Sindaco.

### **II - Il giuramento**

Con la circolare del 1° giugno 1993, n.12/93, alla quale già si è fatto riferimento in precedenza, il Ministero dell'Interno ha precisato che permane il giuramento del Sindaco dinanzi al Prefetto in quanto non è stato modificato il sesto comma dell'atto 36 dell'ordinamento, che lo prevedeva.

Il giuramento deve essere prestato dopo la convalida del Sindaco da parte del Consiglio comunale.

Il giuramento è prestato secondo la formula prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 3/1957 e con esso il Sindaco adempie all'obbligo previsto dall'art. 54 della Costituzione.

### **III - Il distintivo**

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra (art. 36, c. 7).

### **IV - Elezioni del Sindaco**

E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero - pari - di voti.

La votazione di ballottaggio viene effettuata la seconda domenica successiva a quella del primo turno.

Se nella votazione di ballottaggio si verifica ulteriore parità di voti, viene eletto il più anziano di età (art.5, c. 5, legge n. 81/1993).

Il Sindaco dura in carica per un periodo di 4 anni. Chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile.

Le disposizioni suddette si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge n. 81/1993 (art. 2).

### **V - La cessazione ordinaria**

La cessazione ordinaria dalla carica avviene al compimento del quadriennio, dal momento dell'elezione del successore.

Il Sindaco cessa dalla carica in caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Verificandosi le condizioni predette la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti sopraindicati trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio che avviene con la loro iscrizione all'ordine del giorno.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco (art. 37 bis, inserito nella legge n. 142/1990 dall'art. 20 della legge n. 81/1993).

## **VI - La decadenza**

Dalla carica di Sindaco si decade per le stesse cause per le quali si decade dalla carica di Consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità specificatamente previste dalla legge per Sindaco.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio e comporta lo scioglimento dell'organo collegiale.

## **La giunta Comunale**

### **I - Composizione**

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di Assessori, stabilito dallo statuto, non superiore:

- a due nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

La nomina dei componenti della Giunta è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata dal Consiglio comunale nella prima seduta ad essa successiva.

### **II - Vice Sindaco**

Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta un Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata.

### **III - Durata in carica - limiti - revoca**

I componenti della Giunta comunale durano in carica quattro anni.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi, relativi ad elezioni effettuate ai sensi della legge 81/1993, la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore (artt. 2, 16 e 32, legge n. 81/1993). Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, provvedendo alla loro sostituzione e dandone comunicazione al Consiglio.

Nel caso di dimissione di un Assessore il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione nel Consiglio.

E' stato ritenuto che nei casi in cui il Sindaco decade o decede (art. 37 bis della legge n. 142/1990 introdotto dall'art. 20 della legge n. 81/1993) il Vice Sindaco subentrante può nei comuni in cui sono previsti solo 2 Assessori (con meno di 3.000 abitanti), nominare un Assessore per integrare la Giunta ed assicurarne il funzionamento fino alle elezioni.

### **IV - La convocazione e la presidenza**

Compete al Sindaco la convocazione e la presidenza della Giunta comunale (art. 36 comma 1).